

TI_GERICHTE 15.2022.1 vom 29. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.1

FR: TI_GERICHTE 15.2022.1 du 29 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.1 del 29 aprile 2022

Regeste

Domanda di realizzazione limitata ai beni mobili e ai crediti pignorati, ad esclusione dei fondi oggetto di una procedura di rivendicazione pendente

Erwägungen

E. 2

La RI 1 ritiene priva di fondamento la decisione dell'UE di non dar seguito alle sue domande di realizzazione, a motivo che è pendente presso il Tribunale federale la procedura di ricorso contro la decisione di questa Camera in materia di rivendicazione dei fondi. Dice infatti che una procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF sospende la procedura esecutiva solo riguardo ai beni oggetto della rivendicazione, e non – se ce ne sono – a quelli non rivendicati. Di questi ultimi l'escutente può chiedere la realizzazione, e in tal caso l'UE è obbligato a procedervi. Siccome in concreto la ricorrente ha chiesto la realizzazione esclusivamente dei mobili e dei crediti pignorati, che non sono oggetto di rivendicazione, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e l'avvio della procedura di realizzazione dei mobili e dei crediti pignorati.

E. 3

PI 1 afferma che sono litigiosi non solo gli immobili, ma anche i mobili e i crediti pignorati. Allega che uno dei due crediti oggetto dell'esecuzione “è frutto di un grave delitto commesso dall'amministratore della ditta ricorrente allo scopo di procacciarsi un titolo giuridico per perseguire l'osservante” . Precisa di aver denunciato l'amministratore per truffa, falsità in documenti e altri reati, e che il Ministero pubblico di _____, che conduce l'inchiesta, si è recentemente informato se sulla base dei documenti fraudolenti la RI 1 avesse messo in atto procedure esecutive. L'escusso sostiene poi che il secondo credito è nullo, in quanto deriva da un contratto nullo per vizio di consenso e di forma. Afferma quindi che tutta la procedura è litigiosa – ciò che, a suo dire, riconosce anche la ricorrente – sicché “non c'è nessuna ragione per affrettare la messa all'incanto [...] prima che i tribunali abbiano definitivamente accertato la titolarità dei precedenti e i diritti dell'escusso” . Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

E. 4

Giusta l'art. 109 cpv. 5 LEF, una procedura di rivendicazione sospende l'esecuzione per quanto riguarda gli “oggetti litigiosi” . Giurisprudenza e dottrina concordano che la sospensione opera solo sui beni pignorati oggetto dell'azione di rivendicazione o di contestazione della rivendicazione (DTF 96 III 117 consid. 3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 20 ad art. 109 LEF; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 109 LEF; Rohner in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 15 ad art. 109 LEF). Di conseguenza, gli altri beni

pigno-rati non rivendicati possono invece essere senz'altro realizzati (esplicitamente: Staehelin e Rohner , op. cit., loc. cit.).

E. 4.1

Nel caso concreto, i mobili e i crediti pignorati non sono oggetto di rivendicazione, e men che meno dell'azione di contestazione della rivendicazione dei fondi promossa dall'escutente contro PI 2, di modo che possono senz'altro essere realizzati. La decisione impugnata viola pertanto il diritto federale.

E. 4.2

PI 1 allega che anche i mobili e i crediti pignorati sono "oggetti litigiosi", ma critica poi solo i crediti posti in esecuzione. Ora, la contestazione della pretesa posta in esecuzione va fatta nella procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg.) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Le censure di PI 1 sono pertanto tardive, giacché le sue opposizioni sono state definitivamente rigettate già nel 2015 (sopra ad A). "La titolarità dei procedenti e i diritti dell'escusso" non sono quindi oggetto di procedure giudiziarie pendenti, neppure nella causa di rivendicazione dei fondi, che oltre a non concernere i mobili e i crediti di cui è chiesta la realizzazione, non ha comunque quale scopo di accertare se e quale creditore è legittimato a chiedere la continuazione dell'esecuzione o la realizzazione dei beni rivendicati (sentenza della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021 consid. 6.2, con rinvio a Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 106 LEF).

E. 4.3

La decisione impugnata va quindi annullata e all'UE va ordinato di dare seguito senza indugio alla domanda di realizzazione limitatamente ai mobili e crediti pignorati. La legge (art. 116 LEF) non vieta infatti la presentazione di una domanda di realizzazione soltanto per una parte dei beni pignorati – le DTF 85 III 70 e 94 III 79 citate da Frey/Staible (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 20 ad art. 116 LEF) escludono solo le domande condizionali – ed è perlomeno ammessa una limitazione a una o più categorie di beni (mobili, crediti, diritti, fondi, altri), come risulta dal modulo ufficiale di domanda di realizzazione (n. 27), che richiede dal creditore l'indicazione della categoria di diritti patrimoniali di cui chiede la realizzazione (v. doc. M accluso al ricorso; Frey/ Staible, op. cit. loc. cit.; Gilliéron , op. cit., n. 23 ad art. 116; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 e 28 ad art. 106 LEF, che in modo contraddittorio scrive però che la domanda deve vertere su tutti i beni pignorati realizzabili).

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. 1.1 Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata. 1.2 È fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di Lugano di dare seguito senza indugio alla domanda di realizzazione del 13 ottobre 2021. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – e , ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.